



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1892**

### **Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Nicola Bonito Oliva dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 502 del 23 luglio 2013 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Nicola Bonito Oliva, nato a Napoli il 30 ottobre 1970;

VISTO il decreto del n. 73 del 22 maggio 2021, con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la sottoposizione della Aigis Banca S.p.A. con sede in Milano, nel prosieguo la "Banca", alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ("LCA") ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, lett. a) e b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (c.d. Decreto BRRD);

VISTA la nota dell'11 aprile 2022, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Nicola Bonito Oliva in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota del 22 dicembre 2021, trasmessa all'indirizzo di residenza del sig. Nicola Bonito Oliva [omissis] (prot. OCF n. 84093/2021), ricevuta in data 7 gennaio 2022, con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note e i documenti trasmessi dalla Consob, dalla Banca d'Italia e dal Cibr, rispettivamente il 29 ottobre 2021, il 4 novembre 2021 e il 28 gennaio 2022 con i quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prot. OCF nn. 72958/2021, 73764/2021 e 5475/2022);

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva all'iscrizione all'albo del sig. Nicola Bonito Oliva ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 472/1998 in quanto il predetto consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede risulta aver svolto funzioni di amministrazione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2019 e del 2020), avendo egli ricoperto l'incarico di componente del consiglio di amministrazione dal 1° febbraio 2017 – rivestendo il ruolo di Vice Presidente dello stesso organo dal 13 marzo 2019 – fino alla data del provvedimento di LCA (22 maggio 2021);

CONSIDERATO che il sig. Nicola Bonito Oliva non ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento e conseguentemente non sono state trasmesse da parte dell'interessato osservazioni eventualmente idonee a dimostrare l'estraneità ai fatti che hanno condotto alla crisi della Banca e a fondare la non operatività della situazione impeditiva in esame ai sensi del comma 4, dell'articolo 2, del D.M. 472/1998;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. 472/1998 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di amministrazione per



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Nicola Bonito Oliva, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 472/1998, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Nicola Bonito Oliva, nato a Napoli il 30 ottobre 1970 [omissis], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 13 aprile 2022

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Presidente  
*Carla Bedogni Rabitti*